



## IL PAESAGGIO COME BENE CULTURALE di Fabrizio Lemme

L'art. 2 del D.Lgs. 42/04 definisce il **patrimonio culturale** come la risultante dei **beni culturali** e dei **beni paesaggistici**.

I primi, sono definiti come "*testimonianze aventi valore di civiltà*"; i secondi, come "*espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio*".

In questa nozione, si perpetua una tradizione che risale al 1939, quando il Ministro Bottai emanò due leggi (la 1089 e la 1497) a tutela delle due entità – arte e paesaggio – che, secondo l'opinione del tempo, avevano una valenza assolutamente non omologabile.

L'ho scritto più volte: l'impianto originario delle leggi del 1939 sulla tutela dei beni culturali e del paesaggio – leggi che tuttora sopravvivono nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, attraverso la mediazione del T.U. Melandri del 1999 – era ispirato alla cultura neo idealistica di Benedetto Croce e Giovanni Gentile, allora dominante.

In questa visione, l'arte era espressione al massimo livello della creatività umana, intesa nel momento teoretico (Croce) o nel momento della soggettività assoluta (Gentile) e si concretava necessariamente in un determinato "*opus*", riconducibile all'artista-creatore.

L'opera secolare dei contadini che modificavano la campagna, adattandola alle necessità produttive,

non poteva essere assunta nell'empireo dell'arte ma, al più, nell'**amenità** del paesaggio.

Potevano, al massimo, considerarsi espressione di cultura e non forme di paesaggio, i giardini sapientemente realizzati a Boboli o da Le Nôtre a Vau e a Versailles, nell'ambito di quell'architettura di giardini, che ha avuto anche nel nostro secolo un illustre epigono in Porcinai.

Ma il concetto di "*arte*" ed il concetto di "*paesaggio*" si sono certamente modificati radicalmente nei quasi settant'anni trascorsi dal 1939.

E la legge del 2004 è portatrice di una intrinseca, grave contraddizione, quando definisce i beni culturali richiamandosi al concetto di "*cultura materiale*" elaborato nella rivista *Les Annales* da Lucienne Febvre e Marc Bloch e nello stesso tempo li distingue dai beni paesaggistici, anche quando gli stessi rappresentino al massimo una testimonianza di civiltà.

Infatti, se guardiamo il paesaggio toscano, possiamo dire che le dolci colline "*di vigne popolate e di oliveti*" siano una manifestazione della natura originaria, siano, cioè, "*bellezza naturale*" nel senso etimologico del termine?

Certamente dobbiamo dire che quei paesaggi sono il capolavoro della cultura toscana: **beni culturali**, in altri termini. Sicuramente, occorre un magistrale



colpo d'ala per inserire tra i beni culturali i giardini ed i paesaggi totalmente creati dall'uomo, separandoli dal concetto di **ambiente**, che ha una valenza essenzialmente diversa: colpo d'ala che non si poteva pretendere dai modestissimi giuristi cui è stata affidata la compilazione del Codice dei Beni Culturali, per la quale il "*Ministro competente*" Giuliano Urbani ebbe addirittura l'impudenza di richiamare, come suoi precedenti storici, Giustiniano e Triboniano. Il che mi conferma della mera casualità di una definizione di beni culturali (art. 2/2 del Codice) che si richiama al concetto di "*cultura materiale*", evidentemente, per gli estensori della norma, frutto di una conoscenza di terza mano, nella quale si era persa anche la memoria dei nomi dei suoi autori. Infatti, se di tale "*cultura materiale*" il legislatore avesse avuto piena consapevolezza, la conseguenza non poteva esser che questa: il "*paesaggio umano*", inteso come ho prima proposto ed i "*parchi e giardini*" costituiscono evidentemente "*beni culturali*", come "*testimonianze aventi valore di civiltà*".

Ma forse è arduo pretendere una rettifica anche nella sede dell'ennesima revisione, attualmente in atto, del Codice dei Beni Culturali.

Del resto, esiste ancora una "*bellezza naturale*", intesa come luogo incontaminato, sul quale non si è mai esercitata la mano dell'uomo?

Dico questo perché da quando, sul globo terrestre, è apparso l'"*homo sapiens*" – sono tempi relativamente brevi, qualche decina di migliaia di anni

– la natura è stata sottoposta ad un procedimento di trasformazione, che in alcuni casi è risultato di autentica violenza.

I disboscamenti selvaggi hanno inciso in maniera irreversibile sul paesaggio naturale, sulle coste marine; le bonifiche hanno distrutto i c.d. "*ambienti umidi*", con danni anche economici, legati alla particolarità delle culture; le canalizzazioni e le opere irrigue hanno addirittura compromesso dei macrosistemi, come quello del Lago Aral, che è in via di prosciugamento.

Se dovessi oggi indicare le superstiti "*bellezze naturali*", il catalogo risulterebbe certamente esiguo: quella parte della Foresta Amazzonica che ancora sopravvive, talune foreste fluviali del Guatemala o del Venezuela, taluni territori andini o delle Montagne Rocciose, il deserto del Sahara, parte delle steppe dell'Asia Centrale e taluni territori della Tundra Artica.

Null'altro, e non è certo molto!

Quindi, tanto valeva introdurre un concetto nuovo e rivoluzionario: quello di "**beni ambientali**", le cui linee definitorie già si intuiscono nella Convenzione Europea del Paesaggio del 2000, ratificata in Italia con la Legge 14/2006: l'ambiente è lo spazio fisico entro il quale si esercita la presenza umana ed assume un valore significante ed identitario, come testimonianza **non solo** di civiltà ma anche, e non è poco, **di inciviltà e di sottocultura**.